

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La finalità della proposta è quella di inserire una integrazione al regolamento interno, in attuazione dei principi di efficienza e accessibilità, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni e la partecipazione a distanza alle sedute della commissione nei casi in cui gli auditi non possono essere fisicamente presenti per le ragioni tassativamente indicate nella proposta.

A tal fine, si intende inserire l'articolo 36 bis che dispone, appunto, l'utilizzo della modalità telematica nelle sedute di commissione per consentire di procedere alle audizioni dei soggetti che presentano specifici impedimenti, esclusivamente per motivi di salute o per ragioni di sicurezza pubblica.

L'articolo disciplina, dunque, le modalità per lo svolgimento delle audizioni e precisa che, previa apposita richiesta da parte del soggetto interessato, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Presidente di commissione il quale, valutati i motivi trasmessi, può disporre l'audizione in modalità mista.

La proposta si deve dunque inquadrare nell'ottica di un sistematico e continuo percorso di transizione al digitale, quale modalità per rendere sempre più aperti, accessibili, funzionali, tracciabili e trasparenti i lavori degli organi che operano all'interno del Consiglio regionale.

La proposta ha la finalità di novellare il Regolamento interno del Consiglio regionale, introducendo alcune modifiche di natura meramente ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio del Consiglio regionale in quanto si utilizzano le tecnologie telematiche fornite e gestite dall'Amministrazione.

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 36-bis nel Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria)

1. Si inserisce l'articolo 36-bis "Audizioni in modalità telematica nelle commissioni permanenti e speciali" alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005, recante "Regolamento interno del Consiglio regionale.":

Art. 36-bis Audizioni in modalità telematica nelle commissioni permanenti e speciali

1. *È consentito l'impiego di strumenti telematici durante le sedute delle commissioni consiliari permanenti e speciali, solo ed esclusivamente per permettere la partecipazione dei soggetti convocati in audizione che presentano specifici impedimenti di salute o per ragioni di sicurezza pubblica.*
2. *I soggetti interessati, convocati in audizione, devono trasmettere al Presidente della relativa commissione, richiesta di partecipazione in modalità telematica indicando espressamente i motivi di cui al comma 1.*
3. *Il Presidente della commissione, valutate le richieste, può autorizzare lo svolgimento della seduta in modalità mista.*
4. *Per modalità "mista" si intende la seduta di commissione, alla quale uno o più auditi, per i motivi di cui al comma 1, partecipino a distanza in modalità sincrona audio/video. Non è ammessa la partecipazione via telefono o posta elettronica.*
5. *Nelle adunanze che si svolgono in modalità mista mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, il Presidente della commissione assicura la partecipazione dei soggetti legittimati e ne garantisce:*
 - a) *l'identificazione di ciascuno di essi;*
 - b) *la percezione diretta, visiva e uditiva, dei partecipanti;*
 - c) *l'intervento simultaneo e in condizioni di parità sugli argomenti affrontati nella discussione;*
 - d) *la riservatezza della seduta nonché la sicurezza dei dati nel rispetto della normativa prevista in materia.*

F.to Ferdinando Laghi